

Elezioni politiche in Italia

Le **elezioni politiche** sono le [elezioni](#) che in [Italia](#) eleggono il [Parlamento della Repubblica](#). Sono regolate dalla [Costituzione della Repubblica Italiana](#) e dalla vigente [legge elettorale](#). Si svolgono ogni cinque anni, oppure in seguito a scioglimento anticipato delle Camere; in seguito alle elezioni si rinnova anche il [Governo](#), che deve ottenere l'appoggio della maggioranza in ciascuna camera del Parlamento.

Organi da rinnovare

L'organizzazione del [potere legislativo](#) in Italia è regolata dal Titolo I della seconda parte della [Costituzione](#) e prevede un [Parlamento](#) composto da due rami o Camere: la [Camera dei deputati](#) ed il [Senato della Repubblica](#). L'elezione a [suffragio universale](#) è contemporanea per entrambi i rami, sebbene con modalità distinte: per la Camera i cittadini maggiorenni votano raggruppati in circoscrizioni, per il Senato votano raggruppati su base regionale.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra, e le elezioni hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. Il periodo di durata effettiva del mandato parlamentare è detto [legislatura](#). Nei circa 75 anni trascorsi dall'entrata in vigore della Costituzione (1^o gennaio 1948) al finire del 2022, si sono succedute [diciotto legislature](#) dalla durata media di 4 anni e 2 mesi, in luogo dei previsti 5 anni: ciò poiché in molti casi si è avuto lo scioglimento anticipato delle Camere, e di conseguenza elezioni anticipate.^[1]

Svolgimento delle elezioni

Le elezioni politiche sono precedute da un periodo di trenta giorni detto [campagna elettorale](#), per il quale la legge stabilisce alcuni principi volti a favorire un'equa e appropriata visibilità a tutti i principali partiti o movimenti politici ([par condicio](#)). Nel frattempo viene messa in moto la cosiddetta "macchina elettorale" costituita dagli uffici elettorali dei comuni, dalle [prefetture](#) e dall'ufficio elettorale centrale del [Ministero dell'interno](#). Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è fatto divieto di diffondere sondaggi di voto.

Il giorno che precede le elezioni entra in vigore il [silenzio elettorale](#) e, contemporaneamente, si costituiscono nei luoghi adibiti gli [uffici elettorali di sezione](#), costituiti da un [presidente](#), un [segretario](#) e quattro [scrutatori](#). Usualmente più sezioni elettorali sono raggruppate in singoli edifici pubblici (generalmente scuole) e vengono presidiate per tutta la durata delle elezioni da rappresentanti delle [forze armate](#) e di [polizia](#).